



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 15/05/2012

OGGETTO: Imposta municipale propria. Approvazione Aliquote e detrazioni d'imposta per l'esercizio finanziario 2012

L'anno duemiladodici, il giorno quindici del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 10.30.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione **ordinaria** di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	P	A		P	A
GARAU ALESSANDRO	X		MELIS ANNA SIRIA	X	
MAMUSA SIMONETTA	X		TUVERI ROMINA	X	
FRAU ROBERTO		X	DESSI' MARCO		X
PISANU CINZIA	X		ERDAS STEFANIA		X
CARA NICOLA	X		MATTA ALDO		X
FRONGIA FIORELLA	X		MURGIA MAURO		X
SANNA RICCARDO	X		SIDA LUIGI	X	
PORCU OSVALDO	X		CRUCCU MARIA CRISTINA		X
PIRAS ROBERTO	X				

Presenti n. 11

Assenti n. 6

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio Mamusa Simonetta - Presidente

Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott Daniele.

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

, ,

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014; dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale:

- è disciplinata, oltre che dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate;
- conferma la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 nonché la potestà regolamentare già prevista in materia di imposta comunale sugli immobili dall'articolo 59 del d.Lgs.n. 446/1997 per effetto dell'espresso richiamo effettuato a tali norme ad opera del combinato disposto di cui all'articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui all'articolo 14, comma 9, del d.Lgs. n. 23/2011;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;

unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai comuni ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;

variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;

ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ricordato che:

- il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l'ente:

- aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni:
 - Aliquota ordinaria: 5 per mille
 - Aliquota ridotta abitazione principale:: 4 per mille
 - Detrazione d'imposta abitazione principale € 10329
- aveva assimilato all'abitazione principale le seguenti fattispecie:
 - 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - 2) gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
 - 3) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate e comunque almeno parzialmente loro disponibili;
 - 4) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'articolo 817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia catastale.
 - 5) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito e destinata a residenza anagrafica ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado.

Visto il decreto legge 2 marzo 2012 n.16 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento convertito dalla Legge 44 del 26.04.2012;

Valutato in €. 219.361,58 il gettito dell'IMU ad aliquote di base, con *un aumento* rispetto al gettito ICI a normativa vigente conseguito nell'esercizio 2010 di €. 113.269,74 (gettito ICI anno 2010 €. 106.091,84)

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge;

Riconosciuto il forte impatto economico dell'applicazione di tale imposta e il momento di difficoltà in cui versano i cittadini residenti nel territorio comunale;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio garantendo comunque la possibilità di diminuire l' aliquota di base da 0,76 per mille a 0,66 per mille applicata sui terreni agricoli, al fine preciso di favorire la categoria degli agricoltori, portando in questo modo il gettito previsto per l'IMU a € 202.957,39;

Ritenuto di determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale	4 per mille
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	2 per mille
Terreni agricoli	6,6 per mille
Aree edificabili	7,6 per mille
Altri fabbricati a qualsiasi uso adibiti	7,6 per mille
Aliquota ordinaria	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.lg.vo 267/2000 il parere favorevole del responsabile dell'area finanziario per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

visto lo svolgimento della seduta:

Si passa al terzo punto. Illustra l'Ass. Pisanu, con ampio riferimento alla vigente normativa, dando conto ed illustrando l'emendamento presentato di seguito riportato:

“Considerare direttamente adibita ad abitazione principale per l'anno 2012 in attesa di predisposizione di regolamento organico disciplinante l'Imposta Municipale propria:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

- b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”

ed il parere favorevole espresso, sul medesimo, dal Responsabile del Servizio Finanziario che “rileva tuttavia che, qualora approvata comporterà inevitabilmente minori entrate rispetto alla previsione al momento non quantificabili. La previsione di entrata del gettito Imu dovrà essere comunque adeguata, anche con successiva variazione, in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo in materia di Imu”

Il Cons. Sida afferma che la situazione sociale nel territorio è grave e che, viste le aliquote proposte, a suo giudizio non molto distanti da quelle previste dalla legge, si poteva fare di più per alleviare il carico ai cittadini; interviene l'Ass. Pisanu che ricorda la difficoltà finanziaria per il Comune e l'impossibilità di diminuzione delle entrate tributarie. Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di emendamento che riporta voti favorevoli unanimi e pone ai voti la proposta di Deliberazione come risultante dall'emendamento approvato che riporta i voti favorevoli di tutti i presenti tranne il Consigliere Sida che vota contro.

DELIBERA

di determinare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2012:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale	4 per mille
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	2 per mille
Terreni agricoli	6,6 per mille
Aree edificabili	7,6 per mille
Altri fabbricati a qualsiasi uso adibiti	7,6 per mille
Aliquota ordinaria	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale per l'anno 2012, in attesa di predisposizione di regolamento organico disciplinante l'Imposta Municipale propria:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

di stimare in € 202.957,39 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti 10 favorevoli – contrari 1 (Sida)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio sospende la seduta per cinque minuti alle 11,45. La seduta riprende alle 11,50 circa.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 07/05/2012

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 07/05/2012

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT DANIELE MACCIOTTA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/06/2012 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **25/05/2012** al **08/06/2012** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 25/05/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 08/06/2012

IL